

**Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 (BUR n. 94/2003) -  
Testo storico**

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE  
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003  
IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, SPORT E TURISMO**

**TITOLO I - Modifiche in materia di diritti umani.**

**CAPO I - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994 n. 15  
"Interventi per il recupero, la conservazione e la  
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta  
nell'Istria e nella Dalmazia".**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia".**

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" è così sostituita:

*"a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l'anno successivo;"*.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia".**

1. Il comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" è così sostituito:

*"1. La Giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal Comitato permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo."*

**Art. 3 - Norma transitoria.**

1. Ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

## **TITOLO II - Modifiche in materia di sport**

### **CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta".**

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, è inserito il comma 1 bis:

*"1 bis. La provincia di Venezia è autorizzata ad utilizzare una quota parte dei trasferimenti regionali annuali, nella misura massima del dieci per cento, per attività dirette di divulgazione e promozione della voga alla veneta".*

**Art. 5 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, dopo le parole *"entro il 31 gennaio di ogni anno"* sono aggiunte le parole *"salvo diverso termine definito dalla provincia di Venezia"*.

## **TITOLO III - Modifiche in materia di turismo**

### **CAPO I - Modifica della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".**

**Art. 6 - Modifica dell'articolo 127 della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".**

1. Al comma 1 dell'articolo 127 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole *"capitaneria di porto"* sono sostituite dalle parole *"ente competente"*.

## **TITOLO IV - Disposizioni finali**

### **CAPO I - Urgenza**

**Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.